

Commento alla modifica dell'OAI con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 1^{bis} cpv. 1**

(Aliquota dei contributi)

L'articolo 3 capoverso 1 LAI prevede che i contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, siano graduati nello stesso modo dei contributi dell'AVS. Poiché i limiti superiore e inferiore della tavola scalare dei contributi e delle singole fasce di reddito di cui all'articolo 21 OAVS sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari, il capoverso 1, che riprende i valori dell'articolo 21 OAVS, è adeguato di conseguenza.

Art. 39f

(Importo del contributo per l'assistenza)

Secondo l'articolo 39f capoverso 4 OAI, per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile l'articolo 33^{ter} LAVS. Questi importi vengono pertanto adeguati secondo l'articolo 3 dell'ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.